



COMUNE DI VILLA DI BRIANO

PROVINCIA DI CASERTA

Data Delibera: 20/10/2015

N° Delibera: 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Stefano ITALIANO

_ assistito dal Segretario Generale Dott.Mario MIRABELLA,

_ ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

SEGUE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 4/4/2012, pubblicata sul BURC n. 23 del 13/4/2012, sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta.

- l'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, così come introdotto dalla finanziaria regionale 2012, Legge Regionale n°1 del 27/11/2012 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale", pubblicata sul BURC 06/2012, ha previsto infatti, che i comuni, le unioni di comuni o i comuni in forma associata possono richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., di competenza del Settore provinciale del Genio Civile;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a richiedere il trasferimento al Comune di Villa di Briano delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 secondo lo schema allegato e predisposto dal portale sismico della Regione Campania;

- che con la richiamata deliberazione si dava atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre l'avviso pubblico per la costituzione dell'apposito elenco di tecnici da cui attingere i nominativi dei componenti della Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune di Villa di Briano, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/1983 e s.m.i.,

- che per il perfetto funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione del rischio sismico, necessita provvedere ad approvare apposito Regolamento;

Visto il Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il medesimo regolamento meritevole di approvazione;

Acquisito i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'effetto,

1. di approvare, come approva il Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

Prot.S.G. { N° _____
Del _____
Ore _____

Relatore { Settore _____
Servizio _____

N° Proposta 92 Del 16/10/2015

N° _____ DEL REGISTRO

Addi _____ Ore _____

Annotazioni:

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

| Carica | Cognome Nome |
|---------------------------|------------------------|
| COMMISSARIO STRAORDINARIO | DOTT, ITALIANO STEFANO |
| | |
| | |
| | |
| | |

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 4/4/2012, pubblicata sul BURC n. 23 del 13/4/2012, sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta.

- l'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, così come introdotto dalla finanziaria regionale 2012, Legge Regionale n°1 del 27/11/2012 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale", pubblicata sul BURC 06/2012, ha previsto infatti, che i comuni, le unioni di comuni o i comuni in forma associata possono richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., di competenza del Settore provinciale del Genio Civile;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a richiedere il trasferimento al Comune di Villa di Briano delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 secondo lo schema allegato e predisposto dal portale sismico della Regione Campania;

- che con la richiamata deliberazione si dava atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre l'avviso pubblico per la costituzione dell'apposito elenco di tecnici da cui attingere i nominativi dei componenti della Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune di Villa di Briano, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/1983 e s.m.i.,

- che per il perfetto funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione del rischio sismico, necessita provvedere ad approvare apposito Regolamento;

Visto il Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il medesimo regolamento meritevole di approvazione;

Acquisito i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA.


La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'effetto,

1. di approvare, come approva il Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA

Pareri ai sensi dell'art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000

TECNICO



CONTABILE

Attestazione ai sensi dell'art. 153 comma 5 D. Lgs. 267/2000

La spesa cede a carico del Capitolo _____ Bilancio _____ /Residui _____ denominato:

Come da prospetto che segue:

Stanziamiento iniziale _____

Variazioni +/- _____

Stanziamiento finale _____

Impegni e prenotazioni precedenti _____

Impegno o prenotazione presente _____

Disponibilità _____

In data _____ ai sensi dell'art. 153 comma 5° D.Lgs. 267/2000 _____ attesta la copertura finanziaria dando atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € _____

Data _____

Il Direttore di Servizio Ragioneria

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Stefano ITALIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Mario MIRABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Responsabile Area Amm.va, certifica che copia la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/10/2015.

.VILLA DI BRIANO ,addì 21/10/2015.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to MARIO SANTONICOLA

Copia conforme all'originale.

VILLA DI BRIANO, addì 21/10/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO MIRABELLA

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2015.

perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

perchè dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.E.L.).

VILLA DI BRIANO ,addì 21/10/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARIO MIRABELLA



COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI
DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA**



1. PREMESSA

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Numerose modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;
- Entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.

Recentemente è entrato in vigore l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.*

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*";

Il Comune di Villa di Briano, con la deliberazione di G. C. n. 1 del 29/01/2015, ha deciso di esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania chiedendo il trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.

Successivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 si è provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico al Comune di Villa di Briano.

Infine, con Decreto del Commissario Straordinario n. 5798 del 23/09/2015, è stata nominata la commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, appare opportuno adottare uno specifico Regolamento comunale per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme. Il Regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);

- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;

- sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;

- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, va inoltrata agli indirizzi mail di seguito indicati:

Mail: commissionesismica@comune.villadibriano.ce.it

2. TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R. 1/2012: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

La L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è modificata come segue:

a) il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

“9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis.”;

b) dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con Regolamento di Giunta regionale.”;

c) al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo

“... nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.”;

d) al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

“detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori.”;

e) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4 bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di Commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco, del Commissario Straordinario o del presidente dell'unione dei Comuni o del sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun Comune, unione di Comuni o Comuni in forma associata.
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, dell'unione dei Comuni o Comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, dell'unione dei Comuni o dei Comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

3. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata e alle opere pubbliche o di interesse pubblico la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h) *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i) *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di*

quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria: comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Art. 2 - Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;

Un diverso trattamento si applica, invece, allé variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative). Esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. .

Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008. Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 9/83, così come modificata dalla L.R. n. 1/09, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di una Commissione costituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge citata.

Il Comune di Villa di Briano, in particolare, si doterà di una struttura tecnica composta come di seguito:

- 4 membri della commissione, così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate;
- la funzione di segretario verbalizzante è affidata al geom. Crescenzo Iannarella, istruttore tecnico del Comune di Villa di Briano;

La Commissione è nominata con Decreto del Commissario Prefettizio, con il quale vengono, altresì, indicati ulteriori aspetti connessi al funzionamento della Commissione stessa, non contemplati nel presente Regolamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè: rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione sismica, trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12); è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Reg.to Regionale n. 4/2010 (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.

la Legge Regionale n.16/2014, pubblicata sul B.U.R.C. n.57/2014 al comma 237 stabilisce che a partire dal giorno 08/08/2014 i versamenti dei contributi per l'istruttoria e la conservazione delle pratiche sismiche da parte della Commissione sismica comunale devono essere effettuate sul C/C dedicato del Comune di Villa di Briano.

Inoltre per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti la Relazione a Struttura Ultimata (RSU) e per il Collaudo Statico è previsto il versamento di € 50,00 sul C/C dedicato del Comune di Villa di Briano.

Nel caso del Comune di Villa di Briano gli estremi per effettuare i versamenti dei contributi sono i seguenti:

| | |
|---------------------|---|
| C/C n. | 12088811 |
| Intestato a: | COMUNE DI VILLA DI BRIANO |
| Causale: | CONTRIBUTO SISMICO COD. CATASTALE D801 |

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012.

Dette risorse, al fine di coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione e delle attività accessorie di cui al presente Regolamento, saranno erogate dal Comune in tale misura:

- All'importo accreditato al Comune di Villa di Briano verrà detratta la somma pari al 20%, corrispondente forfettariamente alle spese correnti di funzionamento della commissione (Fotocopie, R.R., materiale di cancelleria varia, avvisi, registrazioni etc.) e alle competenze dei dipendenti comunali incaricati delle attività di supporto al funzionamento

delle Commissioni, individuate nel caso specifico nella figura del Geom. Crescenzo Iannarella, istruttore tecnico del Comune di Villa di Briano e segretario verbalizzante nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 5798 del 23/09/2015.

- La restante somma pari all'80% accreditato sarà ripartita in egual misura fra tutti i componenti della Commissione.

Il compenso professionale di cui al presente paragrafo sarà così liquidato:

- In due rate semestrali a presentazione rendicontazione delle attività svolte e fattura mediante bonifico bancario.

Ogni ulteriore spesa se pure documentata si intende compresa nel compenso stabilito nel presente articolo.

4. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico. A tal fine il committente deve presentare, domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

5. IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, il costruttore o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Villa di Briano.
Inoltre, alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano “opere di edilizia privata” che non superano l’altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
- dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l’intervento previsto non riguarda “opere pubbliche o di interesse strategico” di altezza superiore ai 10,50 metri dal piano di campagna;
- b. La presentazione della denuncia può essere effettuata tutti i giorni secondo gli orari di apertura del protocollo generale dell’ente comunale.
- c. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l’autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- d. La Commissione sismica si riunisce **una volta a settimana**, e a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l’elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la Commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;
- e. Per rendere più spedito il lavoro della C.S. le pratiche saranno preistruite a rotazione dai componenti della C.S. stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- f. A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente);
- g. La Commissione nel corso dell’istruttoria dell’istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati quanto segue:
 - l’integrazione della documentazione presentata, in ragione dell’assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell’esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- h. A seguito del parere della C.S., viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della C.S.
- i. Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del presidente.
- j. Il Membro della C.S. deve allontanarsi dalla seduta durante l’esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell’area, di aree confinanti con la propria, di appartenenti a parenti (sino al quarto grado) o da affini (sino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all’esecuzione delle opere; l’allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la C.S. deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la

- seduta e ne da immediata comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- k. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Commissario Straordinario deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei Membri.
 - l. Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.
 - m. Successivamente al parere espresso dalla C.S., le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
 - n. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
 - o. Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *opere di edilizia privata o opere pubbliche o di interesse pubblico* che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna".

Art. 8 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La commissione, nominata con Decreto del Commissario Straordinario, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Come organo collegiale, la C.S. si riunisce a seguito di un atto di convocazione; il Presidente nominato con Decreto, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, convocandola e preparando l'ordine del giorno.

Il Presidente sottoscrive altresì:

- a. i verbali di seduta della commissione;
- b. le note per eventuali richieste di integrazioni;

c. la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive;

Il segretario, nominato con Decreto del Commissario Straordinario, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d. collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;

L'unità interna, nominata con Decreto del Commissario Straordinario, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 9 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa di Briano si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per vulture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

6. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riserva di modificare il presente Regolamento per sopraggiunte nuove esigenze funzionali e normative.

Art. 11 – Norme transitorie

In riferimento a quanto disposto dall'art. 2– per quanto attiene quei procedimenti “in corso” per i quali sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/ 06/2012, dalla quale scaturisce il presente Regolamento, il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato “progetto strutturale” – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;

essi dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

Per quanto invece attiene alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative), esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo

edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008. Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Per entrambe le tipologie le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati e nomina del subentrante Responsabile del Procedimento)

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale.

LA COMMISSIONE SISMICA

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Arch. Angelo VENTRIGLIA | - | Presidente |
| Ing. Aniello BAMUNDO | - | Componente ordinario |
| Arch. Vincenzo Federico D'ANGIOLELLA | - | Componente ordinario |
| Arch. Luigi TOZZI | - | Componente giovane |

